

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 9 febbraio 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 4/2019

COMUNICAZIONI “LI.PE., SPESOMETRO E ESTEROMETRO”

Si ricorda che **il 28 febbraio 2019** è fissata la scadenza per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (“**LI.PE.**”) del quarto trimestre 2018, della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018 (“**spesometro**”) e della comunicazione dei dati delle fatture “transfrontaliere” emesse e ricevute nel mese di gennaio del 2019 (“**esterometro**”).

“SPESOMETRO”

Il 28 febbraio 2019 scade il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010), con riferimento ai documenti emessi e registrati nel secondo semestre 2018 (1° luglio-31 dicembre 2018). Per coloro che avessero optato per la periodicità trimestrale di trasmissione dei dati, resta ferma la possibilità di inviare, entro il predetto termine, anche i dati relativi al terzo trimestre 2018 senza l’applicazione di sanzioni, per effetto dell’art. 11 del DL 87/2018.

La comunicazione è abolita a far data dall’anno di imposta 2019. Pertanto, l’invio dei dati relativi all’ultimo trimestre/semestre del 2018, entro il 28 febbraio 2019, sarà l’ultimo a dover essere effettuato. A decorrere dall’anno di imposta 2019, il monitoraggio delle operazioni tra soggetti residenti stabiliti in Italia avverrà, invece, mediante l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Per le cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, invece, dovrà essere trasmesso il cosiddetto “esterometro”, sempreché non sia stata emessa fattura elettronica facoltativa oppure bolletta doganale.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Sono esonerati da tutti gli obblighi di legge sin qui menzionati (spesometro, emissione di fattura elettronica, esterometro) i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2018, va osservato che – in tale periodo – sono stati previsti, in via anticipata, gli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese in forza di subappalti pubblici nonché per le cessioni di carburante in rapporti commerciali antecedenti la distribuzione al dettaglio.

Si osserva che, come indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2017, non dovranno essere inclusi nella comunicazione i dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, transitate per il Sistema di Interscambio (SdI) dal 1° luglio 2018, nei citati settori, dunque già acquisiti dalla stessa Agenzia.

“ESTEROMETRO”

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotta dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015 a decorrere dall’anno di imposta 2019, dovrà essere effettuata secondo le modalità operative già seguite per la precedente comunicazione dei dati delle fatture. La prima comunicazione transfrontaliera dovrà essere eseguita entro il 28 febbraio 2019, con riferimento alle fatture emesse e ricevute per il mese di gennaio 2019.

Gli aggiornamenti che le case di software hanno appena rilasciato attestano che la comunicazione in esame seguirà le regole già in uso per il più ampio adempimento (“spesometro”) dovuto sino all’anno di imposta 2018 a norma dell’art. 21 del D.L. 78/2010 (e la cui ultima comunicazione è fissata, anch’essa, per il 28 febbraio 2019).

Ai fini della comunicazione transfrontaliera, va ricordato che l’invio dei dati non è dovuto se l’operazione è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale.

L’emissione di fattura elettronica, su base facoltativa, da parte di un cedente o prestatore stabilito in Italia per un’operazione nei confronti di una controparte non residente e non stabilita è una pratica consigliabile proprio perché consente di evitare la trasmissione dei relativi dati mediante la comunicazione periodica.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Per le sole fatture emesse, è data la possibilità di assolvere l'obbligo comunicativo trasmettendo il file in formato XML e compilando il codice destinatario con il codice convenzionale "XXXXXXX".

Il documento elettronico emesso e veicolato tramite il Sistema di Interscambio è soggetto alle norme in tema di conservazione elettronica (art. 39 del DPR 633/72 e DM 17 giugno 2014), come di recente chiarito in occasione di Telefisco 2019.

Per le operazioni passive, rese da una controparte non residente e non stabilita nei confronti di un acquirente stabilito in Italia, non è ancora stata data per certa la possibilità di "sostituire" la comunicazione in esame emettendo un'autofattura elettronica su base facoltativa. La questione riguarda tanto gli acquisti da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione europea per i quali è prevista l'autofatturazione del servizio ricevuto ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72, quanto per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per i quali la procedura ordinaria è quella di integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo residente in altro Stato membro della Ue.

* * * * *

Al fine di permettere allo Studio di procedere – qualora richiesto - alla trasmissione telematica dei files contenenti i dati delle comunicazioni in oggetto, predisposti con i programmi software in possesso dei Clienti, **è necessario indicare nel frontespizio, in corrispondenza del quadro "Impegno alla presentazione telematica"**:

- il codice fiscale dello Studio (00641280169) quale soggetto incaricato alla trasmissione telematica;
- che il file è stato predisposto dal contribuente;
- la data dell'impegno alla trasmissione telematica (una qualsiasi data antecedente al termine di scadenza).

I files dovranno essere trasmessi **con congruo anticipo** allo Studio via e-mail al seguente indirizzo ragioneria@studiovbm.it.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

